

APPENDICE

GLI INCARICHI AI COLLABORATORI ESTERNI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Di LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

(allegato al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

approvato con deliberazione della Giunta n _____ in data _____

Art. 1

Affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione

1. Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e disciplina i procedimenti e le competenze per la scelta dei soggetti con cui concludere i relativi contratti; disciplina inoltre i limiti di ammissibilità dei ricorso agli incarichi esterni e i contenuti dei contratti.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti tramite contratti di lavoro autonomo, in forma occasionale, professionale o coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi conferiti ed assolti nell'esercizio della libera professione, in quanto regolati dal decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, quali prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. d), del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
3. In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, nonché la prevalenza della prestazione personale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.
4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti si possono conferire ricorrendone i seguenti presupposti:
 - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'Ente è rivolto a persone fisiche aventi particolare e comprovata specializzazione anche universitaria costituita dal possesso del diploma di laurea magistrale o di titoli di studio comunque ammessi per l'accesso ai ruoli della dirigenza pubblica. Si prescinde dal possesso di tale titolo di studio nell'ipotesi di conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni non ricadenti nel campo di applicazione del presente regolamento nonché per prestazioni per cui disposizioni speciali prevedano titoli differenti e/o per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale ai sensi

dell'art. 3, comma 2, in tale ultimo caso il titolo di studio è quello richiesto per l'iscrizione all'albo stesso.

- b) nel caso si intenda affidare l'incarico a lavoratore dipendente di altra pubblica amministrazione, questo sarà consentito solamente nei confronti di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno, oppure nei confronti di lavoratore a tempo pieno esclusivamente nel caso di incarichi di lavoro autonomo occasionale; in ogni caso è prescritta l'acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza secondo le norme vigenti.
 - c) l'oggetto della prestazione deve rivestire carattere di straordinarietà e deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale;
 - d) l'oggetto della prestazione deve essere correlato ad obiettivi e/o progetti specifici e determinati individuati mediante il Piano Esecutivo di Gestione o dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, e/o negli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare gli incarichi di consulenza, come definiti dal presente regolamento, nonché quelli di studio e ricerca, in qualunque forma conferiti, devono riferirsi alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), dei D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento, fatta salva l'applicazione del comma 4 del medesimo articolo;
 - e) il dirigente che intende conferire l'incarico deve aver accertato in concreto l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del proprio Settore e dell'intera amministrazione comunale, secondo le procedure di cui al presente regolamento;
 - f) la prestazione oggetto del contratto deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - g) il dirigente deve preventivamente determinare, mediante la determinazione a contrattare, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - h) per l'affidamento dell'incarico occorre il preventivo espletamento di idonea procedura comparativa intesa all'individuazione del collaboratore o dell'incaricato secondo la disciplina del presente regolamento.
5. La ricorrenza dei presupposti di cui alle lettere precedenti deve essere precisamente espressa nella motivazione del provvedimento dirigenziale di determinazione a contrattare, a tal fine si precisa che si considerano, ai sensi della precedente lettera b), occasionali le prestazioni di lavoro autonomo che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) episodicità o unicità della prestazione e non abitudine di esercizio rispetto alle attività lavorative normalmente svolte;
- b) marginalità lucrativa rispetto ai redditi normalmente prodotti dalle proprie attività ordinarie, la marginalità non sussiste qualora il compenso superi il 40% della retribuzione tabellare lorda annuale spettante al dipendente.

Art. 2

Incarichi di studio, ricerca, consulenza

1. Per contratti di consulenza si intendono contratti di lavoro autonomo per prestazioni d'opera di natura intellettuale, ai sensi degli art. 2229-2238 del codice civile, sia a carattere coordinato e continuativo che occasionale o professionale, finalizzati alla elaborazione da parte di esperti di pareri, valutazioni o espressioni di giudizi, comprendendosi in tale fattispecie anche la consulenza legale resa al di fuori della rappresentanza in giudizio.
2. Tra le prestazioni d'opera intellettuale sono ricompresi:
 - a) gli incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico rappresentato dallo svolgimento di un'attività di studio resa nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la produzione di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) li incarichi di ricerca, che presuppongono una preventiva definizione del programma da svolgere o da sviluppare;
 - c) le consulenze, afferenti alle richieste di pareri ad esperti.
3. L'affidamento, da parte dell'amministrazione, di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'ente, può avvenire in riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'ambito di un programma approvato dal consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale ha valenza annuale o triennale e deve contenere l'indicazione delle aree funzionali di utilizzo, nonché la specificazione del nesso funzionale tra l'utilizzo di tali forme di rapporto di lavoro autonomo e gli obiettivi generali che l'amministrazione intende conseguire con l'attivazione di tali rapporti.
4. Non rientrano nell'ambito di previsione del programma consiliare di cui al precedente comma gli affidamenti di incarichi e collaborazioni che siano già previsti, anche in forma generale, in contesti programmatici e/o pianificatori di settore, con particolare riferimento ai programmi retti da finanziamenti comunitari, ai piani di realizzazione di opere pubbliche, ai piani di comunicazione, ai programmi di formazione, ai piani urbanistici e di sviluppo del territorio.

Art. 3

Altri incarichi di lavoro autonomo (con o senza iscrizione in albi professionali) - definizioni

1. Fermo restando che i contratti di lavoro autonomo si distinguono, con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione ed ai fini dell'applicazione dei relativi trattamenti fiscali, in lavoro autonomo occasionale, in lavoro autonomo professionale e in collaborazioni coordinate e continuative, gli stessi possono richiedere l'iscrizione in appositi albi professionali.
2. Per i soggetti iscritti ad albi professionali si applicano, pertanto, le normative di settore, in quanto disposizioni previste da leggi speciali, ai sensi di quanto prescritto all'art. 1, comma 2, nonché le prescrizioni regolanti la fornitura di servizi di cui al D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi dell'art. 50 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
3. Per contratto di collaborazione coordinata e continuativa si intende un contratto con prestazioni:
 - a carattere prevalentemente personale, il collaboratore non può avvalersi di mezzi organizzati e solo in misura minima di collaboratori, salvo che il contratto escluda anche questa possibilità;
 - continuative, le prestazioni devono avere una durata predeterminata e carattere unitario anche in relazione al progetto da realizzare;
 - coordinate, il collaboratore è inserito nell'organizzazione comunale al solo fine del raggiungimento degli obiettivi pattuiti, senza vincolo di subordinazione e al di fuori di qualunque vincolo gerarchico all'interno dell'ente, il dirigente, o un suo delegato, può impartire direttive generati volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi pattuiti o a indicare eventuali interventi correttivi necessari, il dirigente può verificare in ogni tempo lo stato di avanzamento degli obiettivi e il grado di raggiungimento di questi;
4. Al collaboratore coordinato non possono essere imposti orari rigidi, tuttavia possono essere indicate fasce orarie di presenza allo scopo di assicurare il necessario coordinamento con l'organizzazione; Il collaboratore si confronta periodicamente con il dirigente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti, al collaboratore non spettano ferie o altri istituti di assenza previsti per i dipendenti comunali salve diverse previsioni di legge.
5. Al collaboratore può essere consentito l'utilizzo di attrezzature comunali strettamente necessarie al raggiungimento dei risultati dei cui uso e custodia risponde direttamente nei confronti dell'Amministrazione.
6. Nel contratto di collaborazione occasionale il lavoratore autonomo svolge prestazioni di carattere prevalentemente personale e non continuative, pertanto il rapporto cessa con la conclusione della prestazione dedotta in contratto, ancorché

questa si realizzi prima dei termine pattuito e il compenso è commisurato a tale prestazione e mai al tempo di lavoro.

7. Il lavoratore autonomo occasionale utilizza esclusivamente mezzi a proprio rischio, comunque non organizzati in forma imprenditoriale, non può svolgere la sua attività presso gli uffici dell'ente e con mezzi di questo, fatte salve le attività a carattere complementare e istituzionale necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
8. Le prestazioni sono svolte in completa autonomia senza alcun vincolo di subordinazione o coordinazione, il dirigente può concordare con il collaboratore occasionale modalità di raccordo dell'attività di questo con gli obiettivi da realizzare e indirizzi di massima.
9. Si considera prestatore d'opera professionale la persona fisica che esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa. Si applicano i commi da 4 a 7.

Art. 4

Limiti per il ricorso a collaboratori esterni

1. Non è consentito conferire incarichi, sia nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, che di lavoro autonomo, al personale già alle dipendenze dell'amministrazione.
2. In deroga al comma 1 è consentito affidare incarichi di lavoro occasionale a condizione che:
 - a) le attività oggetto dell'incarico non rientrino nelle mansioni o funzioni dei dipendente o in mansioni equivalenti ai sensi dei CCNL;
 - b) l'incarico non possa in alcun modo influire negativamente sulle prestazioni dovute ordinariamente e non si ponga in conflitto di interessi in relazione alle funzioni dei dipendente;
 - c) l'incarico rivesta carattere occasionale come definito dal presente regolamento.
3. Per attivare le forme contrattuali di cui al presente regolamento è necessario determinare, preventivamente:
 - a) finalità e obiettivi da raggiungere tramite l'incarico, secondo quanto previsto dal Peg o dal Pdo e/o dagli altri strumenti di programmazione dell'ente e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2, commi 3 e 4;
 - b) b) oggetto dell'incarico;
 - c) ragioni che, a seguito dell'apposita ricognizione, non consentono di avvalersi dei personale in servizio;
 - d) durata dell'incarico, determinata o determinabile;

- e) ragioni per cui si ritiene l'incarico di elevata professionalità e di carattere eccezionale;
 - f) luogo di svolgimento della prestazione;
 - g) compenso previsto.
4. L'incaricato potrà svolgere altre forme di collaborazione, non incompatibili con la prestazione da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita, nel contratto d'incarico, apposita clausola di "non esclusività della prestazione" con corrispondente idonea salvaguardia degli interessi dell'ente al riguardo, in caso contrario il rapporto si intende esclusivo.

Art. 5

Limite massimo di spesa annua

1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nel bilancio comunale.
2. Con l'approvazione dei conto consuntivo si comunicherà al Consiglio l'ammontare della spesa annua sostenuta per gli incarichi e le consulenze al fine di consentire la necessaria attività di controllo.

Art. 6

Competenza e responsabilità

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Responsabile dell'Area competente per materia, che può ricorrervi nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero nelle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine nell'ambito del piano esecutivo di gestione, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Area deve avere, preliminarmente, accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa, dovrà accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni. Prima di attivare la procedura comparativa, altresì, al Responsabile dell'Area competente approverà, tenuto conto degli atti più generali approvati dal Consiglio o dalla Giunta, il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna.
3. Lo stesso inoltrerà, altresì, al Responsabile di Area cui fa riferimento il servizio Personale, idonea richiesta affinché questi, per quanto di competenza, provveda, entro i successivi cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso l'amministrazione ed ordinariamente assegnate ad altra area. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorsi 5 (cinque) giorni dalla

richiesta inoltrata senza aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.

4. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per danno patrimoniale.

Art. 7

Procedura comparativa

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati con procedura comparativa pubblica di natura non concorsuale che, tenuto conto della natura privatistica della scelta, si ispiri a criteri di economicità, adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore degli incarichi nel rispetto del presente regolamento. A tal fine è possibile adottare differenti procedure per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa rispetto a quelle per l'affidamento di incarichi professionali le quali devono tenere adeguatamente conto della maggiore autonomia del lavoratore autonomo professionale nella realizzazione degli obiettivi e progetti affidati.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile dell'Area competente tramite apposita determinazione a contrarre.
3. l'avviso di selezione dovrà contenere: tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), b), d), f), g);
 - la richiesta del possesso del titolo di studio o dei titoli di studio ritenuti necessari di livello conforme a quanto previsto dal presente regolamento;
 - iscrizione all'albo professionale, qualora sia necessario per lo svolgimento dell'attività;
 - eventuale pregressa esperienza pratica nel campo dell'attività da svolgere con indicazione della durata minima richiesta;
 - obbligo, a pena di esclusione, di presentazione del curriculum in formato europeo datato e sottoscritto;
 - non avere pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 n. 575/1965;
 - non essere stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione dalla selezione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli

atti comunitari citati all'art. 45, par 1, direttiva CE 2004/18, resta salva l'applicazione dell'art. 178 e c.p. e dell'art. 445, comma 2, c.p.c;

4. L'avviso contiene inoltre:

- il termine, per la presentazione delle candidature, decorrente dalla pubblicazione all'albo dell'ente;
- le modalità di presentazione di queste, tra cui possono essere previste anche modalità telematiche;
- per gli incarichi a professionisti e collaboratori occasionali, una relazione contenente le proposte e soluzioni operative per lo svolgimento dell'incarico;
- la possibilità di proporre un ribasso sul compenso proposto dall'amministrazione
- secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 4.
- tutti gli altri elementi che si ritengano opportuni o necessari.
- le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. colloquio; esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, colloquio, etc.);

5. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente;
- b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile dell'Area competente.

6. Le candidature per essere ritenute valide devono essere formulate ai sensi dei Dpr 445/00, devono contenere i dati anagrafici essenziali per l'identificazione dei candidati, l'indicazione dell'incarico cui si riferiscono e devono essere debitamente sottoscritte dall'interessato.

Art. 8

Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il Responsabile dell'Area ovvero il Responsabile dell'Area cui fa capo il servizio personale che conferirà l'incarico tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.

2. La selezione degli esperti esterni è condotta dal funzionario responsabile attraverso una valutazione, che non riveste carattere concorsuale e non dà luogo alla formazione di graduatoria, in termini comparativi dei curricula, delle proposte operative e economiche e della professionalità dei candidati, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e nei commi seguenti. Qualora sia strettamente necessario per la natura particolarmente tecnica dell'oggetto dell'incarico il responsabile può farsi assistere da un esperto di fiducia o da apposita commissione secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.
3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 7 comma 1 l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.
4. L'avviso prevede altresì la possibilità di proporre un ribasso sul compenso proposto dall'amministrazione; la possibilità di presentare ribassi può essere esclusa per gli incarichi da affidare tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
5. Terminata la comparazione il funzionario responsabile procede alla scelta del soggetto da incaricare curando l'inserimento in apposito verbale della selezione delle motivazioni della scelta le quali devono essere il più possibile analitiche e devono, in particolare, fare riferimento alla professionalità e all'esperienza possedute dal candidato in stretta correlazione alle caratteristiche dell'incarico da conferire, tenuto anche conto del curriculum in particolare relazione con i seguenti elementi:
 - a) esperienze pregresse in attività analoghe a quella oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative e/o delle metodiche di settore;
 - b) titoli di studio, alta formazione, e abilitazioni professionali ulteriori rispetto a quelli richiesti dall'avviso;
 - c) qualificazione professionale;
 - d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; e) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione da indicare esplicitamente nell'avviso.
6. Qualora sia richiesto da esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente, in particolare riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, l'amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi adeguatamente pubblicizzati, elenchi di personale altamente qualificate, in possesso di determinati requisiti appositamente verificati, da cui attingere nel rispetto dei

principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento e, comunque, mediante adozione di criteri rotativi da specificare negli avvisi.

7. La formazione degli elenchi di cui al precedente comma 5 non richiede l'esperimento di procedura selettiva in quanto tutti gli aspiranti possesso dei requisiti sono inseriti negli elenchi stessi.

Art. 9

Esito delle selezioni ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvato e reso pubblico al Responsabile dell'Area che ha condotto la selezione, l'esito della stessa e, nei casi previsti, il relativo elenco, dal quale saranno attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione o consulenza, secondo criterio di rotazione.
2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:
 - la tipologia;
 - l'oggetto della prestazione e gli obiettivi o i risultati da raggiungere;
 - le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni; il compenso massimo previsto; il termine per la conclusione delle attività previste;
 - il luogo della prestazione;
 - gli altri obblighi delle parti;
 - le facoltà di recesso delle parti e le clausole risarcitorie ex art. 16;
 - il rinvio al presente regolamento, che l'incaricato deve dichiarare di conoscere, per la disciplina dell'incarico;
 - l'eventuale clausola di non esclusività;
 - le altre penali eventualmente previste per ritardi o inadempimenti;
 - le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
4. Nei contratti di co.co.co. devono, inoltre, essere indicati:
 - lo specifico programma o progetto di lavoro;

- i mezzi eventualmente messi a disposizione dall'amministrazione con espressa indicazione che dell'uso e custodia risponde il collaboratore;
 - le forme di coordinamento, anche orario, con le strutture comunali;
 - la possibilità per il collaboratore di richiedere *pagamenti periodici, non meno che mensili*, del compenso previa verifica degli stati di attuazione dell'attività.
5. Tutte le spese inerenti il contratto e da questo conseguenti sono a carico del lavoratore autonomo.

Art. 10

Pubblicità degli incarichi

1. Sul sito web dell'ente devono essere obbligatoriamente pubblicati, preventivamente all'esecuzione degli stessi, tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi e collaborazioni, completi delle seguenti indicazioni:
 - indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;
 - ragione ed oggetto dell'incarico;
 - ammontare erogato.
2. in caso di omessa pubblicazione o di esecuzione anticipata rispetto alla stessa, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile dell'Area del settore preposto. La pubblicazione di cui sopra costituisce condizione integrativa dell'efficacia dell'atto di affidamento dell'incarico o della collaborazione la cui assenza determina impossibilità di produrre effetti giuridici da parte dell'incarico o della collaborazione affidata.
3. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991 n 412.

Art. 11

Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

1. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione dei seguenti elementi
 - a) nominativo del consulente;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) compenso.

Art. 12

Trasmissione degli atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti

1. Gli atti di conferimento di incarichi e collaborazioni per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti - sezione regionale competente - per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Art. 13

Casi di esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. L'assegnazione di incarichi esterni senza preventiva selezione come disciplinata dai precedenti articoli costituisce fattispecie assolutamente eccezionale ed è consentita, previa determinazione a contrarre ex art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da parte del Funzionario responsabile dell'Area competente esclusivamente nei casi seguenti:
 - a) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è oggettivamente possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, in quanto l'attività richiesta può essere garantita, con le caratteristiche qualitative e personali necessarie, solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed all'abilità dello stesso;
 - b) attività di docenza, formative, o di conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita, per le caratteristiche qualitative e personali richieste, solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alle capacità, alle conoscenze ed all'abilità professionale dello stesso, anche se tali attività rientrano in appositi piani formativi approvati dall'ente;
 - c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi, sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo o si pongano in regime di continuità e/o contiguità funzionale rispetto all'obiettivo generale che l'amministrazione intende conseguire. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere funzionalmente separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
 - d) qualora, a seguito di esperimento dalla selezione, non sia stata presentata nessuna candidatura, o nessuna candidatura da parte di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, in questo caso non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali dei contratti e il Responsabile dell'Area, nella determinazione a contrarre, deve motivare in relazione alle ragioni della

mancata assegnazione dell'incarico a seguito di selezione e sulla opportunità di una trattativa privata;

- e) per la nomina dei componenti esperti e del segretario nelle commissioni di gara e concorso;
- f) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione; le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili al funzionario responsabile che conferisce l'incarico o all'amministrazione comunale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente è consentito l'affidamento dell'incarico in via diretta solo nel caso in cui il compenso da corrispondere non sia superiore a € 20.000,00, al netto degli oneri riflessi e del trattamento fiscale applicato. Nell'atto di affidamento dell'incarico il Responsabile di Area indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.
3. Ad esclusione della suddetta modalità di individuazione dell'incaricato, tutte le restanti disposizioni del presente regolamento trovano compiuta applicazione.

Art. 14 **Compensi**

1. I compensi per le collaborazioni coordinate e continuative sono stabiliti preventivamente e formalmente con riferimento alla tipologia, qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta, tenuto conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche con riferimento alla contrattazione collettiva di comparto.
2. Il compenso dei collaboratori occasionali e dei professionisti deve essere preventivamente e formalmente definito secondo criteri di equità e equilibrio rispetto alla quantità e qualità della prestazione fornita, nonché di effettiva utilità per l'interesse pubblico sotteso all'azione dell'ente, si tiene inoltre conto dei compensi normalmente corrisposti sul mercato per prestazioni analoghe.
3. Il compenso stabilito in base al comma 2 costituisce base su cui i candidati per l'incarico formulano eventuali ribassi.
4. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti rimane condizionato dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico, o, esclusivamente nel caso di cui all'art. 15, commi 1 e 2, di parte di esso, da attestarsi preventivamente da parte del Responsabile di Area che ha conferito l'incarico; il contratto può prevedere anche il rimborso delle spese sostenute per l'incarico secondo i criteri e limiti previsti per i dipendenti dell'ente, ove esistenti; per i professionisti iscritti ad albi, qualora l'incarico richieda necessariamente tale iscrizione, il contratto può prevedere una

quota di rimborso spese, non superiore a quanto disposto dalle relative tariffe professionali.

5. Non è comunque consentito liquidare compensi per prestazioni di lavoro autonomo in assenza della pubblicazione prescritta dagli art. 10 e 11 del presente regolamento; ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, la liquidazione in assenza della pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che vi abbia provveduto.

Art. 15

Verifiche dello svolgimento dell'incarico e verifica conclusiva

1. i Responsabili di Area che conferiscono incarichi sono tenuti a vigilare sul corretto svolgimento di questi secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
2. i pagamenti dei compensi sono subordinati alla verifica da parte del Responsabile di Area del regolare ed esauritivo assolvimento delle obbligazioni previste in contratto, di tale verifica è redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, ecc., indicandone precisamente l'entità e la valutazione economica al fine di potere definire compiutamente gli importi residui da liquidare o eventuali somme da recuperare.

Art. 16

Recesso e risoluzione dei contratti

1. Il Comune di Sammichele di Bari in quanto committente, può recedere dal contratto unilateralmente dopo l'inizio dell'esecuzione, salvo il pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno ex art. 2227 del Codice Civile, a tal fine il mancato guadagno è stimato in via forfetaria nella misura del 30% del compenso pattuito a tacitazione di qualunque pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo, la presente clausola è obbligatoriamente inserita in tutti i contratti di cui al presente regolamento.
2. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti il contratto è risolto di diritto, se la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile il collaboratore ha diritto al solo pagamento del lavoro eseguito secondo la disposizione dell'art. 2228 del Codice Civile, oltre alle spese vive anticipate e documentate.
3. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite il funzionario responsabile diffida per iscritto ad adempiere fissando un termine non inferiore a 10 e non superiore a 15 giorni trascorso inutilmente il quale il contratto è risolto fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di una penale non inferiore al 30% del compenso pattuito.

La presente clausola è obbligatoriamente inserita in tutti i contratti di cui al presente regolamento.

Art. 17

Proroga dei contratti e divieto di rinnovo.

1. Fermi restando gli eventuali limiti di durata massima dei contratti previsti dalle norme vigenti, la proroga costituisce istituto di carattere assolutamente eccezionale, non è mai ammessa la rinnovazione diretta dei contratti di lavoro autonomo che può avvenire esclusivamente a seguito di nuova selezione.
2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere prorogati una sola volta per esigenze straordinarie e imprevedibili, non oggettivamente preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, a condizione che sia necessaria e funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e relativa alle medesime prestazioni e che vi sia un interesse dell'amministrazione in tal senso.
3. La proroga non è consentita se le esigenze di cui al comma 2 dipendono da causa imputabile a titolo di dolo o colpa al collaboratore.
4. Il compenso per il periodo di proroga è pattuito in proporzione al compenso iniziale.
5. I contratti di lavoro autonomo occasionale non sono prorogabili.

Art. 18

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi si rinvia alle vigenti normative di settore.
2. Gli incarichi di collaborazione e consulenza già conferiti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi ed efficaci sino alla scadenza degli stessi.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione che lo appone recandolo in allegato e per parte integrante di
essa.

SCHEMA DI AVVISO PER LA RICERCA DI COLLABORATORI ESTERNI

Visto l'art. 7, commi 6 e ss. del D.Lgs n. 165/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, dei D.Lgs n. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazioni della Giunta Comunale n del di approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti estranei all'Amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta/Consiglio n..... del..... di approvazione del progetto cui l'incarico qui previsto fa riferimento;

Visto il D.P.R. 445/2000;

Vista la legge 125/91 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

Art. 1

Avvio della procedura

1. Il Responsabile dell'Area che intende affidare lo svolgimento di un incarico per Conformemente a quanto stabilito nel PEG/PDO/programma approvato con deliberazione di G.C. ndeloppure solo per gli incarichi di ricerca, studio, *consulenza approvato* con deliberazione C.C. n.... del

Art. 2

Forma e contenuto del contratto

1. L'incarico sarà affidato tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale in forma di collaborazione coordinata e continuativa/collaborazione occasionale e sarà regolato dalla disciplina del Codice Civile e dalle leggi sul lavoro nell'impresa in quanto non derogate da norme speciali vigenti per le pubbliche amministrazioni.
2. Le prestazioni dedotte in contratto avranno ad oggetto le attività di cui all'art. 1 e si svolgeranno presso i locali dell'Amministrazione siti .. (oppure altro luogo se diverso).
3. Il contratto avrà la durata massima di mesi/giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, entro tale termine dovrà essere portato a termine dall'incaricato pena l'applicazione delle penali previste dal regolamento comunale approvato con deliberazione G.C. n ... dei ... (d'ora innanzi "regolamento") nonché dal contatto stesso. In ogni caso il rapporto contrattuale cesserà di produrre effetti al momento del raggiungimento degli obiettivi in esso riportati e/o del compimento delle

prestazioni in esso dedotte fermo il diritto del collaboratore all'intero compenso previsto.

4. Il compenso previsto è fissato in € è sarà corrisposto secondo le modalità di cui al regolamento.

Art. 3

Requisiti per la presentazione della candidatura

1. Coloro che intendono candidarsi per la selezione di cui al presente avviso devono essere inderogabilmente in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - 1) Possesso della laurea magistrale ino di titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti (oppure titolo inferiore previsto da leggi Speciali o per l'iscrizione all'albo necessaria per lo svolgimento dell'incarico;
 - 2) Iscrizione all'albo professionale (solo se necessaria)
 - 3) Avere svolto non meno di incarichi analoghi a quello descritto nell'art. 1/aver svolto al professione di per almeno /aver svolto l'attività di per non meno di /ecc./ *(valutare caso per caso se richiedere esperienze specifiche pregresse)*
 - 4) Non essere dipendente del comune/provincia di (salvo che si opti nel regolamento per consentire il conferimento di incarichi anche al proprio personale alle condizioni indicate nel relativo schema)
 - 5) non avere pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della l. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 l. n. 575/1965;
 - 6) non essere stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, è comunque causa di esclusione dalla selezione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18, resta salva l'applicazione dell'art. 178 e c.p. e dell'art. 445, comma 2, c.p.c;
 - 7) non avere commesso, secondo motivata valutazione del dirigente che ha assegnato l'incarico, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Sammichele di Bari e non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualunque mezzo di prova da parte del Comune/provincia di ;

- 8) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - 9) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - 10) non essere stati oggetto di applicazione di qualunque sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
 - 11) (altri eventuali requisiti individuati dal Responsabile in relazione all'oggetto e alla natura dell'incarico).
2. (Da inserire solo nel caso l'avviso riguardi un incarico non avente natura occasionale ai sensi del regolamento). Nel caso il candidato rivesta la qualità di pubblico impiegato questi dovrà avere in atto, al momento della sottoscrizione del contratto, un rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno; in ogni caso è prescritta l'acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza secondo le norme vigenti.
 3. Inserire la possibilità o impossibilità di partecipazione dei dipendenti della stessa amministrazione a seconda della disciplina inserita nel regolamento all'art. 4, comma 1.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della candidatura

1. I soggetti interessati dovranno presentare apposita candidatura entro (Minimo 7 massimo 30 dalla pubblicazione del presente avviso all'albo del Comune avvenuta il mediante consegna, anche tramite corriere, al protocollo sito in oppure a mezzo raccomandata a/r (in tal caso farà fede il timbro di spedizione), oppure (altre modalità stabilite dal regolamento o dal bando stesso, quali Fax posta elettronica certificata, ecc. contenente tutti gli elementi di cui ai seguenti commi in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
2. La candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di esclusione e deve contenere, sempre a pena di esclusione:
 - 1) i dati anagrafici del candidato, nonché il domicilio se differente dalla residenza;
 - 2) i recapiti telefonici, e-mail e telefax;
 - 3) la selezione alla quale intende partecipare;
 - 4) se è dipendente di pubblica amministrazione indicando il tipo di contratto (tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato) e l'inquadramento;

- 5) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando;
 - 6) La dichiarazione di aver preso visione del presente bando e del regolamento per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione G.C. del e di accettarne senza riserva il contenuto.
 - 7) la percentuale di ribasso offerta rispetto al compenso indicato all'art. 1, comma 4, del presente bando (solo nei casi previsti in base al regolamento.
3. Alla candidatura deve essere allegato un curriculum formativo e professionale in formato europeo a pena di non valutazione.
 4. Alla candidatura deve inoltre essere allegata una relazione contenente le proposte e le soluzioni operative per lo svolgimento dell'incarico e i tempi proposti per la realizzazione (previsione non necessaria se l'incarico è da conferire in forma di co.co.co.)
 5. Tutti i documenti e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli valutabili dichiarati dal candidato in domanda, saranno acquisiti prima della costituzione del rapporto di lavoro. I predetti documenti e certificati non dovranno essere pertanto allegati alla domanda. Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l'applicazione di sanzioni penali e la decadenza dall'incarico eventualmente conseguito in base ad esse.
 6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 18, del D. Lgs. 196/03, il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività selettiva e dell'eventuale procedimento per la stipulazione del contratto.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A.

Art. 6

Modalità selettive

1. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di lavoro autonomo avverrà a seguito di comparazione dei candidati che terrà conto dei seguenti elementi:
 - (Il regolamento rimette la scelta al bando in base ai principi del regolamento stesso (artt. 7. comma 4 ultimo punto e 8, comma 5)

2. La procedura non riveste carattere concorsuale, pertanto non è prevista l'assegnazione di punteggio o la formazione di graduatoria, la scelta dell'incaricato viene resa pubblica tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e deve comunque essere motivata.
3. (Solo per il caso in cui si intenda formare un albo) Al termine della sezione i candidati giudicati idonei saranno inseriti in apposito elenco, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione, dal quale si attingerà con i seguenti criteri allo scopo di attribuire incarichi della natura di cui al presente avviso:
 -(è necessario prevedere criteri trasparenti e improntati alla rotazione);
4. L'elenco ha validità di anni uno dalla data di approvazione.

Art. 7

Calendario della selezione

(Se si sceglie di sottoporre i candidati a colloqui o altre prove è necessario indicare modalità di convocazione)

Art. 8

Pubblicità degli incarichi

1. Sul sito web dell'Amministrazione sono pubblicati, preventivamente all'esecuzione degli stessi, tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi e collaborazioni, completi delle seguenti indicazioni:
 - indicazione del/dei soggetti/to percettore/i;
 - ragione ed oggetto dell'incarico;
 - ammontare erogato.

Art. 16

Norma di rinvio

1. Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando, si fa rinvio a quanto stabilito dal regolamento in materia di incarichi di lavoro autonomo a soggetti estranei all'amministrazione approvato con la deliberazione della giunta comunale n. delper ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio

Il presente bando è disponibile

Responsabile del procedimento è il sig

Luogo, li

- Di non essere stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- Di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18 (resta salva l'applicazione dell'art. 178 e c.p. e dell'art. 445, comma 2, c.p.c);
- Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di.
- Di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- Di non essere stati oggetto di applicazione di qualunque sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
- (altri eventuali requisiti individuati nel bando in relazione all'oggetto e alla natura dell' incarico),
- Di eleggere domicilio che al seguente indirizzo:_____

Data

Firma

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Comune/Provincia di

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

TRA

Il Responsabile dell'Area che interviene in qualità di rappresentante del Comune/Provincia di _____ in virtù dell'incarico conferito dal Sindaco/Presidente con atto n. _____ del d'ora in poi funzionario.

E

Il dott. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ C.F. _____ d'ora in poi collaboratore.

Art. 1

Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto si instaura, tra le parti di cui in intestazione, rapporto di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, a seguito del risultato della procedura selettiva indetta con determinazione del dirigente n.... del....
2. Il presente contratto ha ad oggetto attività consulenziale ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. _____ del _____ finalizzata a _____ (oppure) attività di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 del Codice Civile e dell'art. 2, comma 2, del regolamento approvato con deliberazione G.C. n.... del.... finalizzata.....
3. L'incarico si considera regolarmente svolto a condizione del raggiungimento dei seguenti obiettivi, ed in particolare al completamento del programma di lavoro/progetto consistente in
4. Le prestazioni dovranno essere svolte con le modalità

Art. 2

Durata e luogo delle prestazioni

1. Le prestazioni di cui all'art. 1 dovranno essere concluse entroin ogni caso il raggiungimento degli obiettivi concordati prima di tale scadenza comporta, fermo restando il diritto del collaboratore al pagamento del compenso pattuito, lo scioglimento del rapporto contrattuale.
2. Le prestazioni si svolgeranno presso

3. Il collaboratore potrà accedere ai locali dell'Amministrazione per lo svolgimento delle seguenti attività strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico nei seguenti giorni e orari
4. (solo per le consulenze) Il presente contratto produce effetti a decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 11 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n.... del.... che l'Amministrazione effettuerà entro ... giorni dalla stipulazione.

Art. 3

Compenso

1. Al completamento dell'incarico sarà corrisposto un compenso pari a € lordi, su cui l'Amministrazione provvederà ad effettuare le ritenute fiscali e previdenziali previste a carico del committente dalle norme vigenti.
2. (Previsione facoltativa) Al collaboratore spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nei limiti di quanto stabilito per i dipendenti Provinciali/Comunali. (nel caso di collaboratore che sia un professionista iscritto ad albo è possibile prevedere il rimborso delle spese secondo quanto stabilito dalle tariffe professionali)
3. la corresponsione del compenso è condizionata alla attestazione da parte del Responsabile di Area del regolare ed esauritivo assolvimento delle obbligazioni previste in contratto, di tale verifica è redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, ecc., indicandone precisamente l'entità e la valutazione economica al fine di potere definire compiutamente gli importi residui da liquidare o eventuali somme da recuperare.
4. A tal fine il Responsabile di Area può verificare in ogni tempo l'andamento dell'incarico e far rilevare per iscritto al collaboratore eventuali difformità da quanto pattuito affinché questi adotti, in piena autonomia, le azioni correttive necessarie.
5. Il pagamento è altresì subordinato all'effettuazione delle pubblicazioni di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n.... del...., che l'Amministrazione effettuerà entro ... giorni dalla stipulazione.
6. Il collaboratore potrà richiedere per iscritto che i pagamenti gli vengano corrisposti con periodicità non meno che mensile previa verifica degli stati di attuazione dell'attività secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 4

Modalità di verifica delle prestazioni e forme di coordinamento

1. Con cadenza il collaboratore presterà al Responsabile di Area una relazione sull'andamento dell'incarico.
2. Fatto salvo il comma 3 dell'art. 2, in ogni caso il Responsabile di Area può, per le vie brevi, informarsi in ogni momento dello stato delle attività assegnate al

collaboratore e può fornire indicazioni al solo scopo di garantire il raggiungimento dei risultati previsti nel migliore dei modi.

3. Prima dell'inizio delle attività il collaboratore e il Responsabile di Area concorderanno le giornate di presenza del collaboratore presso le strutture dell'Amministrazione, tale presenza deve comunque essere coordinabile con le normali attività e rientrare negli orari di funzionamento di questa, in ogni caso il collaboratore garantirà non meno di di presenza mensile/settimanale/giornaliera, nonché tutte le ore che riterrà autonomamente necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi.
4. Ogni variazione di quanto concordato in base al comma 3 deve ottenere l'assenso delle due parti contrattuali.
5. Il Responsabile di Area può verificare il rispetto degli impegni assunti in base al comma 3 dal collaboratore, nonché il regolare svolgimento delle attività dedotte nel presente contratto, anche avvalendosi di propri delegati che siano dipendenti dell'Amministrazione, i nominativi dei delegati sono resi noti al collaboratore senza particolari formalità.
6. (Altre eventuali forme di controllo e coordinamento che - non siano tali da comprimere eccessivamente l'autonomia professionale del collaboratore
7. E in ogni caso esclusa qualunque forma di rapporto gerarchico tra il collaboratore e gli organi dell'Amministrazione.

Art. 5

Utilizzo di mezzi e personale

1. Fermo restando che il collaboratore dovrà prestare la propria opera con prevalenza della propria prestazione personale, con mezzi propri e a proprio rischio e comunque non organizzati in forma di impresa, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione i seguenti mezzi/attrezzature strettamente necessari per il raggiungimento dei risultati pattuiti e per il coordinamento con l'organizzazione della stessa:
 - a) ...
 - b)
 - c) Ecc ...
2. Il collaboratore risponde personalmente dell'uso e della custodia dei mezzi/strumenti assegnati e risponde di eventuali furti, danneggiamenti, smarrimenti che gli siano imputabili a titolo di colpa.
3. in caso di violazione del comma 2, fermo restando il maggior danno eventualmente dovuto, l'Amministrazione si rivarrà su quanto di spettanza del collaboratore sino a concorrenza del danno causato.

4. Il collaboratore può avvalersi di prestazioni di propri collaboratori a condizione che ciò non alteri la prevalenza della propria prestazione personale ai sensi dell'art. 2222 C.C. e non elida il rapporto di coordinamento tra questi e l'Amministrazione. A tal fine il collaboratore è tenuto ad informare l'amministrazione dell'intenzione di avvalersi di collaboratori e questa valuta se consentirlo o meno.
5. In ogni caso il collaboratore terrà indenne l'Amministrazione da qualunque controversia e/o pretesa possa insorgere tra lui e i propri collaboratori.

Art. 6

Recesso e risoluzione del contratto

1. Il Comune di Sammichele di Bari in quanto committente, può recedere dal contratto unilateralmente dopo l'inizio dell'esecuzione, salvo il pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno ex art. 2227 del Codice Civile, a tal fine il mancato guadagno è stimato in via forfetaria nella misura del % (Conforme al regolamento).
2. Il pagamento di cui al comma 1 soddisfa definitivamente qualunque pretesa del collaboratore che null'altro potrà pretendere in caso di recesso del committente.
3. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti il contratto è risolto di diritto, se la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile il collaboratore ha diritto al solo pagamento del lavoro eseguito secondo la disposizione dell'art. 2228 del Codice Civile, oltre alle spese vive anticipate e documentate.
4. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite il dirigente diffida per iscritto ad adempiere fissando un termine non inferiore a 10 e non superiore a 15 giorni trascorso inutilmente il quale il contratto è risolto fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di una penale non inferiore al.....% (Conforme al regolamento) del compenso pattuito.

Art. 7

Altre penali

(Eventualmente si possono prevedere ulteriori penali per ritardi o inadempimenti)

Art. 8

Clausola di esclusività

1. Per tutta la durata dell'incarico il collaboratore, ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n.... del...., non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.
2. (OPPURE) In deroga all'art. 4 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n.... del..... il collaboratore potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati a condizione che non vi sia conflitto di interessi e ciò non

pregiudichi lo svolgimento dell'incarico assegnato, a tal fine questi informa l'Amministrazione delle attività che intende svolgere.

Art. 8

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applica il regolamento approvato con deliberazione G.C. n.....del..... nonché le norme in materia di lavoro autonomo se non derogate da disposizioni speciali applicabili agli enti pubblici.
2. il collaboratore dichiara di conoscere il regolamento citato al comma 1 e di accettarlo senza alcuna riserva.
3. Per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi si rinvia alle vigenti normative di settore.
4. Il collaboratore autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati necessario per la gestione del presente rapporto contrattuale.
5. Tutte le spese inerenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del collaboratore.

Luogo, li

Firmato il collaboratore dott... ..

Il dirigente dott

Sono specificamente approvate dal collaboratore, ai sensi dell'art. 1341 C.C., le clausole di cui agli artt. 5, (6, solo se contiene clausole vessatorie 26) e 7.

Firmato il collaboratore dott

SCHEMA DI CONTRATTO Di COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Contratto di collaborazione occasionale

TRA

Il Responsabile dell'Area che interviene in qualità di rappresentante del Comune/Provincia diin virtù,dell'incarico conferito dal Sindaco con atto n.....del Funzionario.

E

Il dott.....nato a
ilresidente in.....C.F
d'ora in poi collaboratore.

Art. 1

Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto si instaura, tra le parti di cui in intestazione, rapporto di lavoro autonomo in forma di collaborazione occasionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, a seguito del risultato della procedura selettiva indetta con determinazione Responsabile dell'Area n.... del.
2. Il presente contratto ha ad oggetto attività consulenziale ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con deliberazione G.C. n del finalizzata a (oppure) attività di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 3, comma 9, del regolamento approvato con deliberazione G.C. n del finalizzata a (oppure) attività di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 del Codice Civile e dell'art. 2, comma 2, del regolamento approvato con deliberazione G.C. n.... del.... finalizzata a
3. L'incarico si considera regolarmente svolto a condizione del raggiungimento dei seguenti obiettivi,
4. Le prestazioni dovranno essere svolte con le modalità.....

Art. 2

Durata e luogo delle prestazioni

1. Le prestazioni di cui all'art. 1 dovranno essere concluse entro in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi concordati prima di tale scadenza comporta, fermo restando il diritto del collaboratore al pagamento del compenso pattuito, lo scioglimento del rapporto contrattuale.
2. Data la natura occasionale della prestazione il collaboratore svolgerà l'incarico presso il proprio domicilio e sarà tenuto a presentarsi presso i locali dell'Amministrazione solo qualora sia necessario al fine di presentare i

risultati, anche parziali, della propria opera, oppure al fine di coordinarsi il committente.

3. (solo per le consulenze) il presente contratto produce effetti a decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 11 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n.... dei.... che l'Amministrazione effettuerà entro ... giorni dalla stipulazione.

Art. 3

Compenso

1. Al completamento dell'incarico sarà corrisposto un compenso pari a 9... .. lordi, su cui l'Amministrazione provvederà ad effettuare le ritenute fiscali e previdenziali previste a carico del committente dalle norme vigenti.
2. (grevisione facoltativa) Al collaboratore spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nei limiti di quanto stabilito per i dipendenti Provinciali/Comunali. (Del caso di collaboratore che sia un Professionista iscritto ad albo è possibile Prevedere il rimborso delle ~pese secondo quanto stabilito dalle tariffe professionali)
3. La corresponsione del compenso è condizionata alla attestazione da parte del dirigente del regolare ed esauritivo assolvimento delle obbligazioni previste in contratto, di tale verifica è redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, ecc., indicandone precisamente l'entità e la valutazione economica al fine di potere definire compiutamente gli importi residui da liquidare o eventuali somme da recuperare.
4. A tal fine il dirigente può verificare in ogni tempo l'andamento dell'incarico e far rilevare per iscritto al collaboratore eventuali difformità da quanto pattuito affinché questi adotti, in piena autonomia, le azioni correttive necessarie.
5. Il pagamento è altresì subordinato all'effettuazione delle pubblicazioni di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n.... del...., che l'Amministrazione effettuerà entro ... giorni dalla stipulazione.

Art. 4

Modalità di verifica delle prestazioni e forme di coordinamento

1. Fatto salvo il comma 3 dell'art. 2, in ogni caso il Responsabile dell'Area può, per le vie brevi, informarsi in ogni momento dello stato delle attività assegnate al collaboratore, può chiedere stati di avanzamento e/o relazioni in forma scritta, e può di conseguenza fornire indicazioni al solo scopo di garantire il raggiungimento dei risultati previsti nel migliore dei modi.
2. Il Responsabile dell'Area può verificare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore, nonché il regolare svolgimento delle attività dedotte nel presente contratto, anche avvalendosi di propri delegati che siano dipendenti dell'Amministrazione, i nominativi dei delegati sono resi noti al collaboratore senza particolari formalità.

3. (Altre eventuali forme di verifica che non siano tali da comprimere eccessivamente l'autonomia professionale del collaboratore che in questa ipotesi è quella massima possibile
4. In ogni caso esclusa qualunque forma di rapporto gerarchico tra il collaboratore e gli organi dell'Amministrazione.